

VISTI gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti da atti normativi comunitari, da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato italiano;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2009;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE)

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 5, il comma 15 è sostituito dal seguente:

“15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3, direttamente, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.”;

- b) all'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.”.

ART. 2

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria - Procedura di infrazione 2008/2097 - Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – direttiva 2004/49/CE)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “E' inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.”;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio di previsione della spesa del predetto Ministero.”;
- c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6-bis. L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede:
 - a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato di settore realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa;
 - b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000;
 - c) qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;

d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione.”;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo ed ai provvedimenti adottati dall’organismo di regolazione.”.

2. Nel limite delle risorse finanziarie di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 4, comma 6, lettera a), dello stesso decreto, al personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Con delibera dell’Agenzia sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalità, i criteri di equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche del personale provvisoriamente assegnato all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonché l’equiparazione tra i profili delle due Agenzie. La delibera è approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 3

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-ter) è aggiunta la seguente:
“m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.”.
2. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.”.
3. L'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.
4. All'articolo 49, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara” sono soppresse.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in

cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

ART. 4

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, nonché per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 2, sono soppresse le seguenti lettere: *a-bis)* e *a-ter)*;
- b) all'articolo 5, comma 2, le parole: *“entrata in esercizio”* sono sostituite dalla seguente: *“avvio”*;
- c) all'articolo 11, comma 1, le parole: *“del PNA”* sono sostituite dalle seguenti: *“della decisione di assegnazione medesima”*;
- d) all'articolo 13, comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: *“e aggiornamenti”*;
- e) all'articolo 15, comma 5, dopo le parole: *“nell'anno solare precedente”*, sono inserite le seguenti: *“e annota sul registro il valore complessivo delle emissioni contenute nella dichiarazione medesima”*;
- f) all'articolo 20, comma 8, la parola: *“assegnate”* è sostituita dalla seguente: *“rilasciate”*;
- g) all'articolo 20, comma 9, dopo le parole: *“emessa in mancanza di”*, sono inserite le seguenti: *“aggiornamento della”*».

2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione per le attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di autorità competente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro per le politiche europee, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate specifiche linee guida recanti criteri e parametri per la promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica negli impianti di cui all'allegato V del decreto

legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto dei valori minimi previsti dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 4 dell'anzidetto decreto legislativo, prevedendo l'attribuzione di coefficienti e caratteristiche di qualità ambientale ai predetti impianti in funzione del rispetto degli anzidetti criteri e parametri, nonché garantendo un approccio integrato ed una elevata protezione dell'ambiente nel suo complesso.

4. Il decreto di cui al comma 3 individua i coefficienti e le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali i termini istruttori previsti dall'anzidetto decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonché, per gli impianti di nuova realizzazione soggetti ad autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che hanno richiesto tale autorizzazione dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti alla metà. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha validità di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.

5. Il decreto di cui al comma 3 individua altresì i coefficienti e le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali trovano applicazione i commi 10 e 11 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; l'autorizzazione o il rinnovo della medesima di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono rilasciati dall'autorità competente, previo parere delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, dei Ministeri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha validità di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.

ART. 5

(Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti)

1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 dicembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.
2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'allegato 1 A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.

ART.6

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).

1. All'allegato 2, sezione III, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal comma 1, dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al punto 1, lettera a), le parole: "incluso destrosio e prodotti derivati, purchè" sono sostituite dalle seguenti: "incluso destrosio, nonché prodotti derivati purchè";
 - b) al punto 1, lettera b), le parole: "a base di grano e prodotti derivati, purchè" sono sostituite dalle seguenti: "a base di grano, nonché prodotti derivati purchè";
 - c) al punto 6, lettera a), le parole: "grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purchè" sono sostituite dalle seguenti: "grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purchè".
2. Resta fermo quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come introdotto dal comma 3, dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

ART. 7

(Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi – Procedura d'infrazione n. 2007/4915)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale **e per la produzione nazionale di idrocarburi** non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, **ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge**, è assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalità stabilite **con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da emanare entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto**, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, **e per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da emanare ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.**
2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce, con uno o più decreti da emanare entro **3 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di **un anno** da tale data. Con i medesimi decreti di

cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità competenti per l'esecuzione dei controlli provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 8

(Numero di emergenza unico europeo. Attuazione direttiva n. 2002/22/CE – Procedure d’infrazione n. 2006/114 e 2008/2258 ex art. 228 TCE)

1. Ai fini della realizzazione degli interventi connessi con l’implementazione del numero di emergenza unico europeo di cui all’articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, è autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di 42 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, si provvede con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, **che, a tal fine, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti stati di previsione, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.**

ART. 9

(Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
“Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorità competente è il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare.”.

ART. 10

(Eliminazione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri – Procedura d'infrazione n. 2008/4421)

1. All'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni.”.

ART. 11

*(Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia –
Procedura d’infrazione n. 2003/4648 – sentenza CGCE 16 luglio 2009,
resa nella causa C-244/08)*

1. Al decreto dal Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell’articolo 17:

1) nel primo periodo, dopo le parole: “soggetti non residenti” sono inserite le seguenti: “e senza stabile organizzazione in Italia”;

2) nel quarto periodo, dopo le parole: “soggetto non residente” sono inserite le seguenti: “e senza stabile organizzazione in Italia”;

b) al primo comma dell’articolo 38-ter:

1) nel primo periodo, dopo le parole: “Stati membri dell’Unione europea” sono inserite le seguenti: “e senza stabile organizzazione in Italia”;

2) il terzo periodo è soppresso.

ART. 12

(Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ – Procedura d’infrazione n. 2008/4524)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 141 è inserito il seguente:

“141-*bis*. Le disposizioni dei commi da 119 a 141 si applicano altresì alle società residenti negli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell’articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare. Dal periodo d’imposta da cui ha effetto l’opzione per il regime speciale, il reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni è assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.”.

ART. 13

(Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati – Procedura d'infrazione n. 2004/2190)

1. Nell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole “e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione “oli usati” deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia”, sono soppresse.

2. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 62, nel comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti ad imposta di consumo in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione.”;

b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “L'agevolazione fiscale di cui al primo periodo è applicata solo sugli oli lubrificanti ottenuti, in stabilimenti di rigenerazione rispettosi delle indicazioni contenute nella Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, impiegando oli lubrificanti usati; per gli oli lubrificanti rigenerati che hanno fruito di forme di incentivazione economica anche in relazione all'attività di raccolta degli oli lubrificanti usati da cui sono ottenuti, la predetta agevolazione è ridotta in misura corrispondente all'incentivazione ricevuta. Per i prodotti energetici, ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21.”.

3. Entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono dettate le modalità di fruizione, anche attraverso la prestazione di garanzie sul pagamento della maggiore imposta, del beneficio fiscale di cui all'articolo 62, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, modificando le

disposizioni regolamentari vigenti in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996, n. 557, in quanto compatibili.

ART. 14

(Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati - Procedura d'infrazione n. 2008/4145)

1. Nelle more di interventi di riordino generale del regime tributario dei proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, l'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

“Art. 10-ter. 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto della quote medesime.

2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato Testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in

materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.

4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che intervengono nella loro riscossione.

6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.

7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che

intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.

8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie e quelli non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.”.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2010.

ART. 15

(Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica)

1. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del presente comma, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house e comunque nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla

ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.”;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in forza dell’autonomia organizzativa e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, individua, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell’espressione del parere di cui al comma 4.”;

c) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

“8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

- a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di in house cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
- b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
- c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
- d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012; in

caso contrario, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012;

- e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere precedenti cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato.”;

- d) al comma 10, primo periodo, le parole “centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2009”;

- e) al comma 10, alla lettera a) la parola “diretti” è sostituita dalle seguenti: “in house”;

- f) al comma 10, alla lettera a), dopo le parole “patto di stabilità interno” sono inserite le seguenti: “tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8”;

- g) al comma 10, la lettera e) è abrogata.

2. All'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è abrogato il seguente periodo: “La Commissione esprime il parere di cui

all'articolo 23-*bis*, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”.

ART. 16

(Modifiche all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 – Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 (causa C. 307/05))

1. All'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: “15. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo.”
2. Limitatamente all'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124 e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, le Amministrazioni scolastiche assegnano le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed al personale inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.
3. Le Amministrazioni scolastiche possono promuovere, in collaborazione con le Regioni, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2 percettori dell'indennità di disoccupazione.
4. Al personale di cui al comma precedente è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

ART. 17

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89 – Adeguamento agli obblighi internazionali in materia di ragionevole durata del processo)

1. All'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “Chi ha subito” sono sostituite dalle seguenti: “In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, la parte che ha subito”;

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo civile si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero, se anteriore, a quella di applicazione di una misura cautelare. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno.

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di tre anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può estendere fino ad un quarto i termini di cui al presente comma.

3-quater. Nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L'indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si

riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.

3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all'articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma *3-ter*, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio in detti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma *3-bis*, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi del presente decreto. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.

3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell'ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma *3-quinquies*. A decorrere dalla data del deposito: il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall'articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all'articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativo e contabile l'udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge »;

d) In sede di prima applicazione, nei giudizi pendenti in cui sono già decorsi i termini di cui all'articolo 2, comma *3-ter*, della legge n. 89 del 2001, come modificata dal presente decreto, l'istanza di cui al comma *3-quinquies* dello stesso articolo 2 è depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**N.B.: L'INSERIMENTO DEI COMMII SEGUENTI SARÀ
ASSOGGETTATO A ULTERIORI VALUTAZIONI DELLA SEDE
POLITICA IN C.D.M.**

2. L'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 (*Procedimento*)

1. La domanda di equa riparazione si propone al presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento per il quale si assume verificata la violazione.

2. La domanda è proposta personalmente dall'interessato o da soggetto munito di procura speciale, a pena di inammissibilità, con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel luogo dove si intendono ricevere le comunicazioni e il pagamento dell'eventuale indennizzo, nonché l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento a cui la domanda di equa riparazione si riferisce. Al ricorso è altresì allegata copia dei verbali del procedimento, del relativo atto introduttivo e, se esistente, del provvedimento con cui è stato definito. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la domanda può essere comunque riproposta fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 4.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il presidente della corte di appello o un consigliere della stessa corte delegato, previa eventuale acquisizione d'ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili, nei quattro mesi dal deposito del ricorso rigetta la domanda se non ravvisa la sussistenza della violazione di cui all'articolo 2; altrimenti ingiunge con decreto all'Amministrazione di cui al comma 3 il pagamento di un equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, comma 3. La motivazione del decreto è limitata al riscontro del periodo eccedente il termine ragionevole. Il procedimento è gratuito e senza spese di difesa. Il decreto è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta che, nei successivi 120 giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 6.

5. Contro il decreto di rigetto e contro quello che liquida un indennizzo incongruo, il ricorrente, se non ne esegue la notificazione di cui al comma 4, può proporre opposizione alla corte di appello entro 60 giorni dalla sua comunicazione al domicilio eletto. L'opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Le parti possono chiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 e possono chiedere di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti fino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero fino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso in opposizione, decreto impugnabile per cassazione con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento presidenziale opposto. Il decreto collegiale è immediatamente esecutivo. In ogni caso la corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, esclusa ogni possibilità di compensazione. Se l'Amministrazione non si costituisce e l'opposizione è comunque respinta, la condanna al pagamento delle spese è pronunciata in favore della cassa delle ammende e il relativo ammontare può essere compensato con l'indennizzo eventualmente liquidato in favore del ricorrente.

6. Contro il decreto presidenziale che accoglie la domanda, l'Amministrazione responsabile, entro 60 giorni dalla notifica, può proporre opposizione ai sensi del comma 5. In tal caso la corte di appello, su istanza di parte, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del decreto per motivate ragioni. L'atto di impugnazione, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato al creditore, a cura dell'Avvocatura dello Stato, nel domicilio eletto di cui al comma 2. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme di cui al comma 5.»

3. All'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole "Il decreto di accoglimento della domanda", sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto con cui il collegio accoglie la domanda".

4. Alle domande di equa riparazione proposte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le quali alla stessa data non è stato ancora emanato il decreto di fissazione della camera di consiglio prevista dalla disciplina anteriormente vigente si applica il procedimento di cui ai commi 4 e seguenti dell'articolo 3 della legge n. 89 del 2001, come modificata dal presente decreto, eccettuato il penultimo periodo dello stesso comma 4, e, se la domanda è accolta, le spese, ridotte a un quarto, sono poste a carico dell'Amministrazione responsabile. Se invece è già stata fissata la camera di consiglio, il procedimento resta disciplinato dalla normativa anteriormente vigente.

5. Limitatamente al primo biennio successivo all'entrata in vigore del presente decreto, per i pagamenti da effettuare ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 89 del 2001, come modificato dal presente decreto, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, è aumentato del suo doppio.

ART. 18
(Tutela del Made in Italy)

1. L'uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale "100% Made in Italy", "100% Italia", "100% Italy" o altra analoga, al di fuori dei presupposti previsti nei decreti di cui al comma 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale e del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Per uso dell'indicazione di vendita si intende l'apposizione della stessa sul prodotto o sulla confezione di vendita ovvero il suo utilizzo a fini di comunicazione commerciale.
2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche europee, del Ministro per la semplificazione e, per il settore agroalimentare, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti, compatibilmente con il diritto comunitario, i presupposti per l'uso delle indicazioni di vendita di cui al comma 1, in relazione alle diverse categorie merceologiche.
3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sospesa fino al completamento della procedura di informazione della Commissione europea prescritta nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche dalla legge 21 giugno 1986, n. 317.